



**OGGETTO:** Norme per la prevenzione e riduzione del rischio incendi. Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali. Divieto di combustione all'aperto. Ordinanza.

## IL SINDACO

**VISTO:** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, di seguito T.U. Ambiente, nello specifico la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

- L’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione”, ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “ (comma1, lettera f)... paglia, sfalci e potature nonché selvicoltura o per la produzione da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana”;
- L’art. 182, comma 6bis, approvato con D.Lgs. 91/14 convertito con modifiche dalla L.116/14, che ha stabilito che “ Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a 3 metri per ettaro dei residui vegetali di cui all’art. 185 (comma1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole ...”, prevedono, tuttavia, che “ I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.”

**DATO ATTO**, quindi, che, al di fuori di quanto stabilito dall’art. 182, comma 6bis, i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previste dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e che, per tanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico;

**PRECISATO**, altresì che la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a 3 metri per ettaro (art. 182, comma 6bis, T.U. Ambiente), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata;

**RITENUTO**, che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso scorretto ed indiscriminato del fuoco per la ripulitura di campi, argini, fossati e calanchi;

**RITENUTO**, che tale pratica abbia impatti diretti sul territorio e che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** di individuare l’intervallo temporale dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno quale periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli caratterizzate da temperature elevate con fenomeni diffusi di arido e secco nella vegetazione arborea e non;

**RICHIAMATO** l'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni che prevede:

*“ 1. È fatto divieto di accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico.*

*2. sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.”*

**RITENUTO** quindi necessario disporre, nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell'art. 182, comma 6bis del T.U. Ambiente, il divieto assoluto di:

- Accensione di fuochi e carbonaie;
- Abbruciamento di residui vegetali;
- Uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- Qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi.

**RITENUTO INOLTRE** che i proprietari di terreni devono provvedere allo sgombero della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro delle proprietà ed al confine da strade, seminativi e pascoli, per una fascia parafuoco di almeno 15 metri di larghezza entro la data del 31 maggio di ogni anno.

**DATO ATTO** che il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale, può comunque esercitare in senso più restrittivo la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali nei casi previsti dall'art. 182, comma 6bis, del T.U. Ambiente;

**CONSIDERATO** che è attivo il servizio fornito dall'ASM Terni S.p.A. per il ritiro al domicilio di sfalci e potature, attivabili tramite prenotazione all'apposito numero verde **800 215 501**, e che tale servizio consente il conferimento di sfalci e potature di origine domestica chiusi in sacchi o legati in fascine per un massimo di 5 colli e comunque di 1 metro cubo complessivo per ogni utente TARI;

**RICHIAMATE** le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate;

**VISTO**, l'art. 50 del T.U.EE. LL. n. 267/00;

**VISTA** la Legge n. 225/92 in materia di Protezione Civile;

## **ORDINA**

Ai proprietari di terreni di provvedere allo sgombero della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro delle proprietà ed al confine da strade, seminativi e pascoli, per una fascia parafuoco di almeno 15 metri di larghezza entro la data del 31 maggio di ogni anno.

E di **vietare** per l'anno 2017 dal 15 luglio al 31 agosto, e per gli anni successivi nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno, in tutte le zone del territorio comunale:

- Accensione di fuochi e carbonaie.
- Abbruciamento di residui vegetali.
- Uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville.
- Qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi.
- L'abbandono, anche da automezzi in transito, di oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

Detto divieto non si applica:

- a) Alle manifestazioni di carattere tradizionale e per particolari ricorrenze religiose, purché limitate nel tempo e con tutte le accortezze e le prevenzioni del caso.
- b) Agli eventuali interventi di carattere fito-sanitario per il controllo degli organismi nocivi purché autorizzate dall'autorità competente ed effettuate conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

**Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 28/01, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €80.00 a €480.00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/00.**

### **DISPONE**

1. Di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza, tramite pubblicazione sul sito [www.comune.tr.it](http://www.comune.tr.it) e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive;
2. Di incaricare il Comando della Polizia Municipale del Comune di Terni ed il Corpo dei Carabinieri Forestali del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- **Pronto intervento VV.F.** **(n. Tel. 115)**
- **Comando Polizia Municipale** **(n. Tel. 0744 426000)**
- **Ufficio Protezione Civile** **(n. Tel. 0744 549 821)**

**IL SINDACO**

*(sen. Leopoldo Di Girolamo)*